
la sécurité des transactions, quand on sait que le volume moyen de billets en circulation en Suisse s'élève à environ 34 milliards de francs suisses (Fausse monnaie, Rapport de situation 2003, Office fédéral de la police judiciaire fédérale, commissariat fausse monnaie, Berne, octobre 2004). Si la confiance de la population dans le moyen de paiement pouvait potentiellement être atteinte, la cour estime que les trois fabrications successives doivent être qualifiées de délits plutôt que de crimes.

TPF 2009 25

8. Estratto della sentenza della Corte penale nella causa Ministero pubblico della Confederazione contro A. e R. del 26 gennaio 2009 (SK.2008.5)

Operazioni finanziarie costitutive di riciclaggio.

Art. 305^{bis} n. 1 CP

L'ordine di farsi consegnare all'estero mediante uno spallone della valuta prelevata da un proprio conto in Svizzera costituisce un atto tipico di riciclaggio (consid. 7.2.4), mentre non lo è il semplice fatto di cambiare dei soldi lasciandoli però sul proprio conto (consid. 7.2.3). Mancando in concreto la volontà di vanificare l'accertamento dell'origine del denaro, la questione è stata lasciata indecisa per quanto riguarda la tipicità oggettiva nel caso di depositi fiduciari temporanei (consid. 7.2.1–7.2.2).

Finanzoperationen als Geldwäscherei.

Art. 305^{bis} Ziff. 1 StGB

Den Tatbestand der Geldwäscherei erfüllt der Auftrag, sich Auszahlungen ab dem eigenen Konto ins Ausland bringen zu lassen (E. 7.2.4), nicht aber derjenige zu Valutawechsel von Bankguthaben (E. 7.2.3). Frage offen gelassen bei Treuhandanlagen wegen mangelnden Vorsatzes bezüglich ihres Vereitelungscharakters (E. 7.2.1–7.2.2).

Opérations financières constitutives de blanchiment d'argent.

Art. 305^{bis} ch. 1 CP

L'ordre de se faire remettre à l'étranger, par un coursier, des fonds provenant de son propre compte en Suisse constitue une opération typique de blanchiment

d'argent (consid. 7.2.4), ce qui n'est en revanche pas le cas du simple fait de changer de l'argent en le laissant sur son propre compte (consid. 7.2.3). En l'absence de volonté d'entraver l'identification de l'origine des fonds, la question a en l'espèce été laissée ouverte en tant qu'elle vise la typicité objective en cas de dépôt temporaire à titre fiduciare (consid. 7.2.1–7.2.2).

Riassunto dei fatti:

Il 19 settembre 1997 la società Eliair S.r.l. ha concluso un contratto con la Bombardier Inc., società canadese produttrice di aeroplani, avente quale oggetto la compravendita di un aeromobile del valore di USD 41'542'568.–. A., pilota comandante nonché direttore di Eliair, testando l'aereo rivelava che i parametri di consumo dell'apparecchio non erano conformi a quanto stipulato nel contratto, ciò che avrebbe permesso all'acquirente di rescindere il contratto. Il 17 maggio 2001 le parti hanno tuttavia sottoscritto un accordo mediante il quale Bombardier si è impegnata a versare all'acquirente, dopo il pagamento del velivolo, un importo di USD 1'500'000.– a titolo di risarcimento per la ridotta autonomia di volo. A ciò si sono aggiunti altri indennizzi in favore di Eliair, tra i quali USD 252'000.– per il fermo dell'aereo dovuto all'eliminazione di problemi constatati al momento della consegna. Su indicazione di A. a Bombardier, gli importi in questione sono stati versati su un conto di pertinenza di R., personaggio estraneo ad Eliair S.r.l. Tra luglio 2001 ed aprile 2003 detto conto è stato toccato da diverse operazioni bancarie oggetto dell'inchiesta penale aperta il 21 gennaio 2004 nei confronti di A. e R.

La Corte penale ha condannato R., tra l'altro, per riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305^{bis} n. 1 CP per una parte degli atti contestatigli.

Estratto dei considerandi:

7.2.1 Le operazioni enumerate alle cifre 2.2.8, 2.2.9, 2.2.11, 2.2.13, e 2.2.14 dell'atto d'accusa riguardano operazioni di investimento intervenute nell'ambito del mandato permanente per depositi fiduciari all'estero stipulato dall'accusato titolare del conto n. 1 Eliair con la BNP Paribas. Vista l'identica natura degli investimenti, per economia redazionale, gli stessi saranno analizzati globalmente. Risulta dai fatti descritti alla cifra 2.2.8 dell'atto d'accusa che in data 9 maggio 2002, gli averi patrimoniali sul conto n. 2 Eliair presso la BNP sono stati investiti a concorrenza di

USD 255'000.– con riscatto a 48 ore in un deposito fiduciario presso la BNP Paribas in Lussemburgo. Emerge dai fatti di cui alla cifra 2.2.9 dell'atto d'accusa che in data 18 marzo 2003, a richiesta dell'accusato, l'importo di USD 320'000.– è stato disinvestito da un deposito effettuato presso la BNP Paribas in Lussemburgo ed accreditato sul conto n. 2 Eliair dell'accusato. Scaturisce dai fatti illustrati alla cifra 2.2.11 dell'atto d'accusa che in data 18 marzo 2003, secondo i termini del contratto fiduciario, il conto dell'accusato è stato addebitato a concorrenza di EUR 305'000.– per essere investito in un deposito fiduciario presso la BNP Paribas SA a Guernsey. Inoltre si evince dai fatti di cui dalla cifra 2.2.13 dell'atto d'accusa che in data 1° aprile 2003, secondo le istruzioni del cliente, il precedente deposito fiduciario è stato rimborsato e la somma di EUR 305'000.– nonché gli interessi di EUR 201.63 sono stati accreditati sul conto n. 2 Eliair dell'accusato. Da ultimo scaturisce dai fatti descritti alla cifra 2.2.14 dell'atto d'accusa che in data 30 aprile 2003, sempre in ossequio al contratto di deposito, l'importo di EUR 150'000.– è stato addebitato dal conto dell'accusato per essere investito in un deposito fiduciario presso la BNP Paribas SA a Guernsey. Dal punto di vista bancario non v'è dubbio che le operazioni descritte sono degli investimenti e come tali potrebbero essere suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca dei valori provento dell'amministrazione infedele. In tal senso la giurisprudenza ha già avuto modo di confermare che il riciclaggio di denaro può essere commesso anche mediante investimenti (DTF 119 IV 242 consid. 1d). Tuttavia, nella presente fattispecie, contrariamente alla giurisprudenza precitata, appare dubbio che gli atti ascritti all'accusato abbiano vanificato l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca del provento del crimine. Nel caso in esame, i valori patrimoniali sono certo stati investiti all'estero ma gli investimenti non hanno allontanato definitivamente i valori patrimoniali dal conto dell'accusato. A tal proposito va certo rilevato che, in virtù del mandato permanente conferito alla banca, l'accusato ha dato la facoltà a quest'ultima di effettuare a proprio nome e per suo conto piazzamenti sotto forma di depositi a termine presso banche o istituti finanziari all'estero ma comunque, sempre a norma di tale mandato, gli investimenti erano temporanei dato che alla loro scadenza i fondi investiti dovevano essere accreditati sul suo conto in Svizzera. Ciò che è effettivamente avvenuto segnatamente per le operazioni di cui alle cifre 2.2.11 e 2.2.13 dell'atto d'accusa. Alla luce di queste circostanze la Corte nutre dubbi in merito alla realizzazione dell'elemento vanificatorio degli investimenti in questione. Il quesito può comunque restare indeciso per le ragioni esposte qui di seguito.

7.2.2 Il presupposto soggettivo del reato è indubbiamente adempiuto per quanto riguarda la conoscenza dell'origine criminosa dei fondi. L'accusato avendo partecipato alla realizzazione dell'amministrazione infedele conosceva l'origine criminale dei fondi accreditati sul suo conto. Per quanto attiene invece al presupposto soggettivo della consapevolezza che gli investimenti di cui sopra potevano vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca dei valori patrimoniali la questione appare meno evidente. Risulta dalla deposizione del gestore del conto n. 2 Eliair che l'accusato non ha dimostrato un interesse particolare nell'investimento dei fondi. Egli ha dapprima preso tempo per riflettere sul tipo di investimento da effettuare. Successivamente, a dire dell'accusato stesso, R. ha delegato alla sorella B., più esperta in materia di investimenti, il compito di discutere, sia pur in termini generali dato che B. non aveva procura sul conto, con il gestore del conto in merito a potenziali investimenti. In ultima analisi, anche dopo l'interessamento della sorella, l'accusato ha continuato la gestione dei valori unicamente nell'ambito del mandato permanente per depositi fiduciari all'estero stipulato con la BNP Paribas. In queste circostanze, anche volendo ammettere le condizioni oggettive del riciclaggio, difetterebbe comunque l'elemento soggettivo, visto che è palese che l'accusato non poteva ragionevolmente avere l'intenzione di compiere, nemmeno a livello di dolo eventuale, atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine il ritrovamento o la confisca dei valori. Se questa fosse stata la sua intenzione, egli non avrebbe certamente proceduto ad investimenti e disinvestimenti che, oltre a lasciare tracce scritturali ben percorribili, si concludevano o comunque dovevano necessariamente concludersi in ossequio del mandato per depositi conferito alla banca, con l'accredito finale dei valori investiti sul suo conto in Svizzera. Visto quanto precede, l'accusato deve essere prosciolto dai capi d'accusa 2.2.8, 2.2.9, 2.2.11, 2.2.13, e 2.2.14.

7.2.3 R. è inoltre accusato di riciclaggio per avere cambiato l'importo di USD 329'125.50, depositato sul conto n. 2 Eliair presso la BNP Paribas a Lugano, in EUR 305'000.- (cifra 2.2.10 dell'atto d'accusa).

Accertato il fatto che gli averi sul conto n. 2 Eliair costituiscono il provento di un crimine, occorre altresì determinare se l'operazione di cambio effettuata dall'accusato in data 14 marzo 2003 costituisce oggettivamente un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca del provento del crimine (v. DTF 119 IV 59 consid. 2). Il

Tribunale federale ha già avuto modo di giudicare che sono costitutive di riciclaggio operazioni di cambio di banconote con banconote di taglio differente (DTF 122 IV 211 consid. 2c). In modo più generale, la dottrina annovera tra gli atti costitutivi di riciclaggio le operazioni di cambio (URSULA CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, Berna 1996, n. 37 ad art. 305bis CP; JÜRIG-BEAT ACKERMANN, Geldwäscherei – Money Laundering, Zurigo 1992, p. 259 e segg.). Tali operazioni costituiscono atti di riciclaggio qualora vanifichino l'origine dei fondi in modo da non poter più essere identificati come il prodotto del crimine. Ciò avviene qualora tramite il cambio di valute è cancellata la traccia dell'origine dei valori. Nella fattispecie, il cambio di valuta si è realizzato sullo stesso conto dell'accusato. L'operazione di cambio ha lasciato una traccia contabile nella scrittura bancaria del 14 marzo 2003. I valori cambiati inoltre non sono stati addebitati dal conto dell'accusato, del quale tra l'altro egli è anche l'avente economico. In tali circostanze, l'operazione di cambio non può essere considerata come un atto vanificatorio ai sensi dell'art. 305^{bis} CP. Ne consegue che l'accusato deve essere prosciolto dall'accusa di cui al punto 2.2.10 dell'atto d'accusa.

7.2.4 R. è infine accusato di riciclaggio per avere trasferito dal conto n. 2 Eliair da lui detenuto presso la BNP Paribas a Lugano la somma di EUR 303'600.– sul conto di terzi ed, in seguito, essersi fatto consegnare a contanti presso il suo domicilio a Collecchio (Italia) l'importo di EUR 300'000.– (cifra 2.2.12 dell'atto d'accusa).

È appurato che R. in occasione della visita di un consulente della BNP Paribas presso il suo domicilio a Parma, ha preannunciato in data 6 marzo 2003 l'addebito dal conto n. 2 Eliair di circa EUR 300'000.–. E' altresì stabilito che R. ha dato istruzioni al consulente E. al fine di fargli recapitare a contanti, presso il suo domicilio in Italia, la somma di EUR 303'000.–. In data 14 marzo 2003 E. ha contattato la Q. SA, società attiva nelle operazioni di cambio, incaricandola di effettuare la consegna del suddetto importo al domicilio di R. a Collecchio. Quest'ultimo ha quindi ordinato a E. di trasferire l'equivalente di EUR 303'600.– dal conto n. 2 Eliair al conto n. 5 intestato alla Q. SA presso la Banca Raiffeisen di Balerna, ciò che è avvenuto due giorni dopo. Trattenuto il proprio guadagno, la Q. SA, tramite M., ha consegnato a Como (Italia) a N. l'importo di EUR 300'000.–. Detto importo è stato a sua volta consegnato in contante da N. a R., al suo domicilio di Collecchio.

La giurisprudenza e la dottrina sono unanimi nel considerare che il trasporto di denaro provento di un crimine attraverso la frontiera è un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca (DTF 127 IV 24 consid. 2/b/cc; STEFAN TRECHSEL/HEIDI AFFOLTER-EUSTEN, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurigo/San Gallo 2008, n. 18 ad art. 305^{bis} CP con rinvii). Nella fattispecie, non v'è dubbio che l'accusato dando le istruzioni necessarie al fine di prelevare dal suo conto in Svizzera la somma di EUR 300'000.– provento di un crimine e farsela recapitare a contanti oltre frontiera presso il proprio domicilio in Italia, ha realizzato le condizioni oggettive dell'articolo 305^{bis} n. 1 CP.

L'agire di R. adempie altresì le condizioni soggettive del riciclaggio in quanto l'accusato non poteva ignorare che gli atti da lui volontariamente commessi, seppur per il tramite di intermediari, erano suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine dei valori patrimoniali dell'amministrazione infedele plurima di cui è stato complice. Il fatto che alla base dell'operazione vi fosse anche una concreta finalità di tipo schiettamente economico non toglie che R., laureato in economia ed avveduto uomo d'affari, abbia consapevolmente accettato di interrompere la traccia documentale fra reato a monte e valori in questione, integrando in tal modo il reato di riciclaggio anche sul piano soggettivo. Ne consegue che l'accusato si è reso colpevole di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305^{bis} n. 1 CP limitatamente ai fatti descritti al punto 2.2.12 dell'atto d'accusa.

TPF 2009 30

9. Estratto della sentenza della I Corte dei reclami penali nella causa A. e B. contro Ministero pubblico della Confederazione del 6 febbraio 2009 (BK.2008.11, BK.2008.12)

Indennità in caso di desistenza dal procedimento; torto morale; pregiudizio; nesso di causalità adeguato.

Art. 122 cpv. 1 PP

Articoli apparsi su giornali svizzeri concernenti un procedimento penale che non riportano il nome degli indagati, residenti lontano dalla Svizzera, né contengono informazioni tali da renderli riconoscibili, non sono atti a